

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 13

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa degli eventuali sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi o uno qualsiasi dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione.

Nel caso che il proprietario dell' immobile distrutto o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine e alle condizioni ivi previste.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini, di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.